

SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

Riforma della secondaria

Siamo stati ottimisti? Nel precedente numero di settembre con il governo costituito da qualche mese e dopo cinque mesi dal rinnovo del Parlamento, abbiamo espresso la fiducia, nonostante tutto, nella possibilità che l'operazione "riforma della secondaria" fosse ripresa lungo le linee fondamentali tracciate dal progetto varato dalla VII Commissione del Senato allo scadere della legislatura.

Il Ministro Jervolino si è affrettata, nel corso dell'estate e degli ultimi mesi del '92, ad affermare tre punti di riforma riguardanti la scuola secondaria: 1) eliminazione degli esami di riparazione; 2) innalzamento dell'obbligo scolastico fino a sedici anni; 3) riforma dell'attuale struttura degli esami di maturità. E certamente si tratta di riforme importanti, ma se esse dovessero essere varate fuori dal piano complessivo di riforma della secondaria provocherebbero un ciclone devastante, mai precedentemente abbattutosi sulla scuola italiana. Basterebbe soltanto immaginare l'impatto distruttivo che l'introduzione dell'obbligo di scolarità fino a sedici anni avrebbe sull'attuale struttura della secondaria, già fortemente indebolita quanto a capacità di formazione culturale nonostante i positivi elementi di novità introdotti negli ultimi anni.

Questo Parlamento tace, non sembra ancora capace di iniziativa, ed il pacchetto della X Legi-

slatura non sembra ancora avere trovato il giusto sostegno, che ci siamo augurati sei mesi fa. Certo sarebbe una iattura per la scuola italiana ed una colpa gravissima del Parlamento e del governo se le tre riforme del Ministro fossero attuate e la struttura di riforma complessiva rimanesse lettera morta. La scuola italiana si ritroverebbe, dopo ventiquattro anni dalla riforma "sperimentale" degli esami di maturità, con un'altra riforma, fuori dall'organismo, che richiede maggior rigore a fronte di un ulteriore indebolimento ab imis costituito dall'ingresso di una nuova massa di studenti forzati e passare alla prima e alla seconda classe della scuola superiore. E questo avverrebbe proprio nel momento politico più critico della costruzione dell'Europa, nel momento in cui sono cadute le barriere ed è stata avviata la libera circolazione delle merci e degli uomini, dei mestieri e delle professionalità.

Pensare di rispondere alle necessità imposte dalla competizione scientifico-tecnologica e produttiva con una scuola sulle stampelle, rifacendole soltanto la facciata o addirittura parte di essa, è un inganno della collettività nazionale che non può essere consentito.

Una delle peculiarità fondamentali del testo del D.d.L. 2343 approvato dalla VII Commissione del Senato consisteva proprio nella possibilità riservata al cittadino di spendere l'ulteriore biennio di obbligatorietà in uno dei due canali di scolarità superiore, l'istruzione liceale e l'istruzione professionale (con diritto di passaggio dall'uno all'altro canale o tra i diversi indirizzi dei due canali) o nei corsi di formazione professionale istituiti dalle Regioni secondo quanto previsto dalla legge del 21 dicembre 1978, n. 845, integrati da una durata biennale e dalla soglia oraria minima prevista per la scuola superiore.

E' un modo sensato, senza timore di essere accusati di volontà di discriminazione sociale, di assicurare una formazione professionale adeguata a chi non ha "velleità intellettualistiche" e intende introdursi proficuamente nel mondo del lavoro, ed è anche il modo di far decollare una nuova secondaria in grado di stare al passo con i tempi, di rispondere alla sfida europea del Due-

Francesco Pezzutto

(continua in quarta pagina)

Legge 23 ottobre 1992, n. 421

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

LEGGE 23 ottobre 1992, n. 421. — "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". — Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31 ottobre 1992.

(Omissis)

Art. 3.
(Previdenza).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni

c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro;

d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'età pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensioni-

duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in relazione alle variazioni del costo della vita con aumento di un punto percentuale, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni; per coloro che possono far valere una anzianità contributiva inferiore a quindici anni nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive del regime generale e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile è determinato aggiungendo al periodo stabilito dalla normativa vigente nei singoli ordinamenti quello intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, previsione da adeguati correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilità;

i) facoltà per i lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima complessiva di cinque anni, successivi al 1 gennaio 1994, periodi corrispondenti a quelli di assenzia facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori relativi a gravidanze e puerperio che saranno coperti da contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro.

l) determinazione di un limite massimo non superiore a cinque anni per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa; m) armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della non cumulabilità per i redditi derivanti da attività promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili o da attività sia autonome sia dipendenti di limitata rilevanza economica o che comportino un limitato impegno temporale; i lavoratori che al 31 dicembre 1992, risultano già pensionati, continuano a percepire, se più favorevoli, i trattamenti in atto;

n) elevazione, a decorrere dal 1 gennaio 1994, di un anno del requisito contributivo richiesto per il pensionamento di anzianità di tutti i regimi, ad eccezione di coloro che a tale data abbiano compiuto l'età di cinquantasette anni per gli uomini e di cinquantadue anni per le don-

(continua in seconda pagina)

Io SANAOS COMUNICA

che dal 1° aprile 1993 trasferirà la propria sede da:
Via Crocefisso, 52 - Reggio Calabria a
VIA MARVASI, 8 - REGGIO CALABRIA
Tel. 0965/892182 (invariato)

dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti acquisiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonchè di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi;

a) elevazione graduale del limite di età a sessanta anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno ogni due anni dal 1994;

b) conferma dei limiti di età eventualmente più elevati già in vigore per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime obbligatorio, per uomini e donne; facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge; facoltà di deroga per gli inabili in misura non inferiore all'80 per cento, nonchè, con conferma dei vigenti limiti di età, per i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotorviario, per il personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti;

stico e compatibile con l'obiettivo di contenimento della spesa previdenziale;

e) subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro;

f) anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravio a carico del bilancio dello Stato. A tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e sulla base della relazione di una commissione tecnico-scientifica, le categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività, nonchè i relativi apporti della contribuzione integrativa;

g) graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purché risultino assicurati da almeno venticinque anni, nonchè dei soggetti che siano stati ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1992;

h) graduale elevazione per il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile da

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario!

C.U.S.I.

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 ul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

TESTI COORDINATI

(dalla prima pagina)

ne, e graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, prevedendo:

1) la conservazione del diritto al pensionamento per coloro che hanno maturato l'anzianità contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto;

2) il differimento della possibilità di pensionamento a non prima del compimento del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni;

3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente proporzionale all'anzianità contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni;

4) la concessione della pensione di anzianità dopo l'effettiva cessazione dell'attività lavorativa, dipendente o autonoma, con identici criteri di non cumulabilità tra pensione e retribuzione o reddito da lavoro autonomo;

o) estensione della disciplina obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa, adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h), alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento all'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attività iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti;

p) previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si applicano al personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Le conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione;

q) disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto;

r) conservazione per le forme pensionistiche di cui alla lettera o) dell'autonomia di gestione e, se più favorevole, della normativa vigente in materia di invalidità specifiche e per causa di servizio;

s) revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato, computandovi il reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale;

t) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad assicurare l'equilibrio gestionale, con esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro;

u) disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da determinare in quota parte in base alla previgente normativa a garanzia dei diritti maturati;

v) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, me-

dante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli di cui si applica l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

z) revisione delle aliquote di rendimento indicate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo criteri di gradualità ed equità, con armonizzazione dei rendimenti delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà;

aa) razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi tenuto conto della disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni contributive.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del medesimo comma 1. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o) v) e aa) del comma 1 è stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

Testo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, 421", G. U. - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1992, successivamente rettificato con avvisi di errata-corrige pubblicati nella G. U. - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1993, n. 10 del 14 gennaio 1993 e n. 18 del 23 gennaio 1993).

TITOLO I

REGIME DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

Art. 1.

Età per il pensionamento di vecchiaia

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.

2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del

65 anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.

3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di età per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.

5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.

6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.

7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.

Art. 2.

Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia

1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.

2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.

3. In deroga ai commi 1 e 2;

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.

Art. 3.

Retribuzione pensionabile

1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersti-

ti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, è determinata con riferimento antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo 5, comma 6, e all'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza rilevati dall'ISTAT.

Art. 4.

Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo

1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo.

1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori auto-

mi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.

2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso".

2. Rimane in vigore la previgente disciplina per pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1992.

TITOLO II

FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE ED ESCLUSIVE

Art. 5.

Età per il pensionamento di vecchiaia

1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego.

2. Per gli appartenenti alle Forze Armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830 e al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui all'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti all'ENPLAS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonché per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.

3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di età per il pensionamento di cui al presente articolo.

4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.

Art. 6.

Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia

1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati.

2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con

ED AGGIORNATI

modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, 3 con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo.

Art. 7.

Retribuzione pensionabile

1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione e riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1 gennaio 1993, il periodo di riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni.

4. ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili.

5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo alle specifiche peculiarità ed alle particolari caratteristiche delle attività lavorative, per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, trova applicazione l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 intendendosi il requisito delle retribuzioni giornalieri ivi previsto incrementato, con effetto dal 1 gennaio 1993, di 272 retribuzioni giornalieri per ogni biennio, fino alla complessiva misura di 1900 retribuzioni.

6. Per gli iscritti all'INPGI continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1 gennaio 1953 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte riferita alla media decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 8.

Pensionamenti di anzianità

1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione anticipata di anzianità rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il pensionamento di cui al comma 1 non può comunque essere richiesto prima del raggiungimento del 35 anno di anzianità contributiva per coloro che alla data del 1 gennaio 1993 abbiano maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni.

3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di cui al comma 1 è determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C allegata.

Art. 9.

Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto riferite ai lavoratori

dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.

2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all'articolo 2 swl decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previdente disciplina incidono sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

Titolo III

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Art. 10.

Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo

1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assegni con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.

3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.

4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma due relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi

del comma tre.

5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.

6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione degli elenchi di categoria. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1993 risultano già pensionati ovvero hanno maturato il diritto a pensionamento entro tale data e ne ottengono il trattamento nel corso del 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previdente normativa.

Art. 11.

Perequazione automatica delle pensioni

1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 12

Aliquote di rendimento

1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:

Quote di retribuzione eccedenti il limite: sino al 33 per cento (quote di pensione per ogni anno).

Quote di retribuzione eccedenti il limite: dal 33 per cento al 66 per cento (quote di pensione per ogni anno).

Quote di retribuzione eccedenti il limite: dal 66 per cento al 90 per cento (quote di pensione per ogni anno).

Quote di retribuzione eccedenti il limite: oltre il 90 per cento (quote di pensione per ogni anno).

2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al disotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo

1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scagionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1.

Art. 13.

Norma transitoria per il calcolo delle pensioni

1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, al vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) del quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.

Art. 14.

Riscatto di periodo non coperti da assicurazione

1. I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1 gennaio 1994.

2. La facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

3. I periodi successivi al 1 gennaio 1994 per i quali sia prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreché il lavoratore possa far valere l'anzianità lavorativa di cui al comma 1, a contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 15.

Accredito dei contributi figurativi

1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi pregressi di contribuzione, periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente cinque anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pensioni di anzianità delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché a quelle anticipate rispetto all'età per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza esclusive.

Art. 16.

Prosecuzione del rapporto di lavoro

1. E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della

legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Art. 17.

Norme in materia di finanziamento

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, di cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote contributive sono variate, in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni, sulla base di bilanci elaborati per periodi non inferiori a tre anni. La variazione delle aliquote è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta degli organi di amministrazione delle gestioni interessate.

3. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Tabella A

Età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia:

dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995: Uomini 61 anni - Donne 56 anni;
dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997: Uomini 62 anni - Donne 57 anni;
dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999: Uomini 63 anni - Donne 58 anni;
dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001: Uomini 64 anni - Donne 59 anni;
dal 1 gennaio 2002 in poi: Uomini 65 anni - Donne 60 anni.

Tabella B

Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia:

Dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: anzianità 16;
dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996: anzianità 17;
dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998: anzianità 18;
dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000: anzianità 19;
dal 1 gennaio 2001 in poi: anzianità 20.

Tabella C

Anzianità	Coefficienti
15	3,8571
16	3,3750
17	3,0000
18	2,7000
19	2,4545
20	2,2500
21	2,0769
22	1,9286
23	1,8000
24	1,6875
25	1,5882
26	1,5000
27	1,4211
28	1,3500
29	1,2857
30	1,2273
31	1,1739
32	1,1250
33	1,0800
34	1,0385

Cure termali

Decreto Ministro Sanità del 12 agosto 1992: Patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi. (G.U. n. 193 del 18-8-1992).

Art. 1 - Identificazioni delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, sono quelle identificate nell'elenco allegato al presente decreto.

2. L'elenco di cui al comma precedente ha validità fino al 30 giugno 1994. Gli stabilimenti termali interessati sono tenuti ad effettuare studi scientifici controllati sull'efficacia della terapia termale nelle diverse patologie indicate nell'elenco. Il Ministero della sanità procede, entro il 30 giugno 1994, alla revisione dell'elenco sulla base dei risultati dei predetti studi.

3. La fruizione di prestazioni termali con oneri a carico della finanza pubblica è ammessa esclusivamente per la terapia o la riabilitazione delle patologie identificate nell'elenco di cui al primo comma.

Art. 2 - Condizioni e modalità di ammissione dei lavoratori subordinati a fruire delle cure termali al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari

1. Nella prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il medico specialista della USL o dell'INAIL deve esprimere, con riferimento alla specificità e/o gravità della malattia, allo stato evolutivo della stessa, alle modalità di effettuazione del trattamento termale e all'eventuale programma terapeutico o riabilitativo, in cui il trattamento è inserito, un motivato giudizio sulla maggiore efficacia ed utilità terapeutica o riabilitativa della cura termale se non differita sino alle ferie e ai congedi ordinari. Il medico specialista indica nella prescrizione il termine massimo entro cui la cura termale deve iniziare; detto termine non può essere superiore a quello di cui all'art. 1, punto 8, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8.

2. La prescrizione dello specialista deve essere suffragata, salvo casi di conclamata evidenza clinica, da specifici accertamenti strumentali o di laboratorio.

3. Per essere ammessi a fruire del regime erogativo di cui al presente articolo i lavoratori interessati, salve le specifiche procedure INAIL, debbono presentare alla USL di residenza la relativa proposta del medico di base entro cinque giorni dalla data di redazione.

4. I lavoratori autorizzati debbono trasmettere, entro i termini di cui all'art. 15, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, al proprio datore di lavoro copia della autorizzazione- impegnativa, rilasciata dalle USL di residenza, su cui, a cura della stessa USL, deve essere stampigliato

evidente riferimento all'art. 16, comma, 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; il medesimo documento, con acclusa copia della motivata prescrizione medico-specialistica, deve essere trasmesso, entro gli stessi termini, all'INPS dai lavoratori aventi diritto all'indennità economica.

5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta per il lavoratore, la perdita dei benefici derivanti dallo specifico regime erogativo sul rapporto di lavoro e su quello previdenziale; i benefici medesimi non competono se la cura è effettuata presso uno stabilimento termale non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 3 - Regime dei controlli

1. Gli stabilimenti termali convenzionati con le UU.SS.LL. sono tenuti a registrare tutte le cure erogate a mezzo di idonei sistemi di rilevamento nominativo (manuali, meccanici o elettronici). Il rilevamento deve essere effettuato all'atto dell'erogazione della prestazione. Per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto e per quelli che, a qualsiasi titolo, fruiscono del soggiorno alberghiero totalmente o parzialmente a carico di amministrazioni pubbliche, il rilevamento deve comprendere l'identificazione personale dell'assistito, da documentarsi in modi che consentano la verifica obiettiva della sua effettiva partecipazione ad ogni singola seduta di cura.

2. L'attestato di effettuazione delle cure termali, contenuto nell'apposito riquadro della sezione B della autorizzazione- impegnativa di cui all'art. 4 dello schema-tipo di convenzione vigente, fa fede delle evidenze registrate con le modalità di cui al comma 1 ed impegna la responsabilità dello stabilimento; all'attestato rilasciato ai lavoratori subordinati per le cure termali di cui all'art. 2 del presente decreto deve essere allegata, come sua parte integrante, una dichiarazione sottoscritta dal direttore sanitario dello stabilimento termale contenente la specifica delle prestazioni erogate, dei giorni in cui le stesse sono state effettuate nonché dei giorni di eventuale sospensione della cura per inattività dello stabilimento termale.

3. Le registrazioni e gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere conservati per due anni.

4. Trascorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta per lo stabilimento termale l'automatica risoluzione della convenzione.

5. Fino alla compiuta realizzazione dei sistemi di rilevamento e documentazione di cui ai precedenti commi, i lavoratori subordinati autorizzati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto debbono essere sottoposti almeno una volta a controllo in corso di cura, presso lo stabilimento termale, da parte degli organi ispettivi della USL convenzionata, su tempestiva segnalazione della USL di residenza; gli stessi controlli, relativamente agli aventi diritto al-

l'indennità economica di malattia, possono essere effettuati dall'INPS.

Art. 4 - Norme transitorie

1. Fino al 31 dicembre 1992, la fruizione di prestazioni termali con oneri a carico della finanza pubblica è ammessa anche per la terapia o la riabilitazione di patologie non identificate nell'elenco allegato al presente decreto. I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, non possono fruire di dette prestazioni fuori dai congedi ordinari o dalle ferie annuali.

2. Le direzioni sanitarie degli stabilimenti termali interessati devono trasmettere, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della Sanità - Direzione generale degli ospedali, una relazione scientifica sull'efficacia del trattamento termale nelle patologie di cui al comma precedente.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, dispone, entro il 31 dicembre 1992, l'inserimento, nell'elenco di cui all'articolo 1 del presente decreto, delle patologie di cui al primo comma per le quali sia stato accertato che possono trovare un reale beneficio dalle cure termali.

Elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali.

Malattie reumatiche:

osteoartrosi ed altre forme degenerative;

reumatismi extra articolari;

reumatismi infiammatori in fase di quiescenza;

sindrome del Tunnel carpale.

Malattie delle vie respiratorie:

sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche;

bronchiectasie;

bronchiti croniche, semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave e/o da cuore-polmonare cronico).

Malattie dermatologiche:

psoriasi (escluse le forme pustolosa, eritrodermica, inversa); eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolose ed essedative);

dermatite seborroica;

rosacea; lichen ruber planus.

Malattie ginecologiche

malattie infiammatorie pelviche recidivanti;

esiti di interventi chirurgici per via vaginale e per via addominale.

Malattie O.R.L.

rinopatia vasomotoria;

farnogitonsilliti croniche;

laringiti croniche;

sinusiti croniche recidivanti;

stenosi tubarica;

otite catarrale cronica;

otite sierosa;

otiti croniche purulente non colesteatomatose.

Malattie dell'apparato gastroenterico:

dispepsia di origine gastroenterica e biliare;

sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

Scuola

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

e Lavoro

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Stampa: Litotip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 28/2/1993 - Stampato il 5/3/1993

Riforma della secondaria

(dalla prima pagina)

mila ormai alle porte e di coniugare a livelli sempre più complessi la necessità del sapere scientifico- tecnologico e l'esigenza di una formazione umanistica in un'epoca in cui la crisi dei valori è diventata cronica e l'angoscia esistenziale induce a trovare rimedi sempre più pericolosi e distruttivi.

E allora, che fare? Se il Parlamento non c'è, se il governo si esaurisce nell'amministrare la politica fiscale, se il Ministro della P.I. si esercita in proclami di riforma a pezzi che disgregheranno l'organicità della scuola italiana che, già messa a dura prova da altre riforme nel passato, nonostante tutto dà alcuni frutti?

Bisogna incoraggiare i piani ministeriali di incentivazione della sperimentazione dei progetti coordinati a livello nazionale, come il "Progetto '92" degli istituti professionali, il progetto "Brocca", le sperimentazioni assistite della istruzione tecnica. Non saremo noi a dire tutto il bene possibile del progetto Brocca, che presenta certamente dei difetti, ma ha il pregio di assolvere a compiti fondamentali: svecchiare i programmi senza indulgere ad anarchismi ideologici, tentare di conciliare sapere umanistico e sapere scientifico, ridurre di numero gli indirizzi rispetto a precedenti proposte. Sappiamo anche dei limiti: pesantezza di orari settimanali e programmi talvolta velleitari. Ma, strada facendo, tutto si può migliorare.

Al Ministero della P.I. nessuno fa mistero che il progetto Brocca si propone, nonostante gli atteggiamenti antagonisti del Ministro, che promette riforme che appunto comprometterebbero la buona riuscita della sperimentazione del progetto stesso, di ristrutturare la scuola superiore o di arrivare alla riforma per la via cosiddetta ammi-

nistrativa, come, d'altro canto, le disposizioni più recenti sulla sperimentazione hanno precisato (si veda la C.M. n. 338 del 14 novembre 1982, che parla di prospettive di confronto e competizione europee" e di "funzione di una organica riforma legislativa"). Insomma, da anni l'Amministrazione sta lavorando alla via amministrativa, convinta che il Parlamento italiano, in preda ai contrasti, sia incapace, come noi crediamo, di esprimere un principio forte e organico che ispiri un dignitoso progetto di riforma totale della scuola superiore. Qualcuno si straccia le vesti sull'altare dell'autonomia e accusa l'Amministrazione di soffocare l'iniziativa autonoma delle singole scuole in fatto di sperimentazione, rivendicandone dirigenzialismo, competitività e managerialismo, combattendo la prescrittività dei programmi, degli obiettivi, delle materie e degli orari. E' sperabile che il leghismo, entrato anche nella scuola, non abbia successo nella strumentalizzazione dell'ingenuità di tanti colleghi che si sentono defraudati della libertà culturale ed intellettuale dell'iniziativa sperimentale.

Ma la via amministrativa ha un altro handicap: il limite del 5% dei corsi sperimentali imposto dal Ministero del Tesoro. Forse occorre ridurre l'ottimismo, ma occorre anche non mollare.

Nessuno nega che le riforme si fanno in Parlamento, ma se dopo settanta anni dalla riforma gentiliana (l'unica riforma organica), certamente non più attuale, il Parlamento non si dimostra in grado di operare (anche perchè distratto da una crisi istituzionale mai prima verificatasi) ben venga la via amministrativa, con tutti i suoi difetti. Sarà la scuola stessa a cancellarli.

F. P.